

Prat. 1568/2024



Tribunale di Torre Annunziata

Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torre Annunziata (prima sezione civile) e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.

PREMESSA

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio al fine di ridurre quanto più possibile il contenzioso tra i genitori.

Invero, nelle separazioni, anche consensuali, i conflitti tra i coniugi continuano, spesso, anche dopo l'omologazione o la sentenza.

Le liti più accese insorgono, soprattutto, in merito alla ripartizione e contribuzione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, atteso che, per legge, non è possibile procedere ad una preventiva forfetizzazione delle stesse all'interno della somma da corrispondersi con l'assegno periodico, rischiando contrariamente di recare pregiudizio al minore, trattandosi di "esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali e non quantificabili in anticipo".

Appare indispensabile, quindi, determinare e disciplinare, assieme alle ordinarie spese che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, le spese extra assegno, in ragione dell'entità e delle modalità del contributo di ciascun genitore.

Diviene necessario ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese necessarie per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso, con precisa e puntuale elencazione di quelle

che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento dei figli.

Va evidenziato, infatti, che le spese straordinarie, occasionali e dal costo non prevedibile in anticipo, spesso siano di importo rilevante, addirittura superiore a quello determinato per il mantenimento ordinario.

Appare, di fondamentale importanza, pertanto, procedere a tale preventiva individuazione e non limitarsi a statuire il generico obbligo del coniuge alla contribuzione delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e ludiche, nella misura del 50%, per cui il presente protocollo, salva diversa previsione, si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.

Al contempo, per un'opportuna forma di comunicazione alle parti, trattandosi di una fonte di riferimento convenzionale, si ravvisa la necessità che il protocollo sia allegato al fascicolo del giudizio.

All'uopo, all'interno delle **SPESE ORDINARIE**, cioè da ritenersi comprese nell'importo pattuito o stabilito a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, sulla scorta anche delle "Linee Guida" elaborate dal C.N.F, adottate dalla maggioranza dei tribunali, possono essere considerate quelle relative a:

- *vitto;*
- *abbigliamento;*
- *contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse);*
- *spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compreso antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali);*
- *spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro);*
- *carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;*
- *baby sitter, se già esistente nell'organizzazione familiare o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;*

- *prescuola e doposcuola, se già preesistenti nell'organizzazione familiare o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;*
- *uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.*
- *trattamenti estetici (parrucchiere, barbiere ed estetista);*
- *attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali);*
- *spese per la cura degli animali domestici dei figli, salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio.*

Assegni Familiari:

Resta fermo che, anche con l'affido condiviso del minore, l'assegno familiare sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

SPESE STRAORDINARIE

Il tema delle "spese straordinarie" è spesso foriero di incomprensioni tra i genitori che in molti casi portano gli stessi ad accendere ulteriori contenziosi anche giudiziari acuendo e/o quantomeno continuando ad alimentare il livello di conflittualità, che non giova al corretto esercizio della genitorialità.

Seguendo il criterio del "best child's interest" ovvero del superiore interesse del fanciullo si ritiene che le spese straordinarie siano qualificate come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente straordinari nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari che per la loro natura o per il loro ammontare non possono essere inclusi nel mantenimento.

Altresì una prima divisione deve essere fatta tra spese straordinarie senza preventiva concertazione e quelle da concertarsi *ex ante*.

A) SPESE SCOLASTICHE E FORMATIVE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE:

- acquisto di libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
- corredo scolastico di inizio anno, anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto per la scuola;
- spese per mezzi di trasporto pubblico extraurbano (bus e treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- tasse universitarie per Università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;

B) SPESE SCOLASTICHE E FORMATIVE CON PREVENTIVA CONCERTAZIONE:

- retta e spese di iscrizione a scuole paritarie o a Università private o fuori corso;
- corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua ed informatica;
- gite scolastiche superiori ad un giorno, prescuola e doposcuola se non presenti nell'organizzazione familiare;
- spese di alloggio fuori sede nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
- attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerosi (es. computer);
- corsi di recupero e lezioni private;
- master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso la sede universitaria fuori sede.

C) SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- tempo prolungato;

D) SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:

- centro ricreativo estivo (oratorio, gruppo ricreativo estivo ovvero “grest”, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario.

E) SPESE RICREATIVE SPORTIVE ED EDUCATIVE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE:

- eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
- patente di guida;

F) SPESE RICREATIVE SPORTIVE ED EDUCATIVE CON PREVENTIVO ACCORDO:

- iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura;
- corso sportivo annuale per attività non agonistica;
- corsi educativi o attività artistiche, quali danza, pittura, musica, con relativo acquisto di quanto necessario per l'attività in sé e per la partecipazione a saggi, gare tornei ecc.;
- corsi di informatica o lingue acquisto del relativo corredo per svolgere l'attività;
- gare sportive, corsi ludici/ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente del figlio;
- scuola guida,
- acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione e riparazione dei medesimi;
- spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli (ad es.: Prima Comunione, Diciottesimo compleanno, Laurea ecc.);
- spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole (se acquistato o ricevuto successivamente

alla separazione);

- spese per baby sitter o custodia della prole ove non già previste nell'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattie della prole.

G) SPESE MEDICHE E SANITARIE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE:

- analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN;

- acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante;

- visite ed interventi oculistici e dentistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, occhiali e protesi su prescrizione medica;

- lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;

- altre spese mediche urgenti e non programmabili purchè munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;

- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario Nazionale;

- farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- esami strumentali prescritti dal medico/pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;

- cure mediche urgenti non dilazionabili.

H) SPESE MEDICHE E SANITARIE CON PREVENTIVA CONCERTAZIONE:

- visite ed interventi medici e dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dei c.d medicinali da banco;

- cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;

- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio

Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;

- farmaci fitoterapici o omeopatici.

MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTO:

Le spese sopra elencate debbono essere tutte debitamente documentate sia in ordine alle varie prescrizioni di medici o strutture sia in ordine a tutti i pagamenti che vengono effettuati.

Eventuali somme anticipate da un genitore debbono essere richieste per iscritto all'altro il quale avuto la possibilità di visionare la documentazione relativa avrà il termine di 10 gg dalla richiesta scritta per adempiere al pagamento di quanto dovuto.

Nel caso di spesa da concordare preventivamente il genitore interessato formula proposta scritta all'altro, che ha un termine di gg.20 dalla richiesta per poter rispondere e contro dedurre in merito.

La mancata risposta entro il termine *de quo* vale ad accettazione della proposta di spesa.

L'eventuale dissenso alla proposta di spesa deve essere adeguatamente motivato. In ipotesi di ripetuto ed immotivato dissenso la condotta del genitore potrà essere valutata(o) dal Giudice ai fini dell'applicazione dei provvedimenti ex art 709 ter. c.p.c.

Copia del documento attestante l'esborso effettuato deve essere consegnato al genitore che effettua il rimborso.


Secondo quanto previsto dalla S. C. con sentenza n. 18869/2014, è da evitarsi qualsiasi forma di forfetizzazione delle spese straordinarie.

Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Torre Annunziata, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, e dalla Commissione Famiglia presso il C.O.A. del Tribunale di Torre Annunziata sui propri profili di comunicazione.

Torre Annunziata, 6 luglio 2021


IL PRESIDENTE DEL C.O.A.

avv.to Luisa Liguoro



IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE

dott.ssa Marianna Lopiano



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Ernesto Aghina

